

**OGGETTO: Comunicazione del Codice SDI della fatturazione elettronica ai sensi del
DL 119/2018 del 23 ottobre 2018**

In seguito all'entrata in funzione della fatturazione elettronica come da DL 119/2018 del 23 ottobre 2018, l'art. 1 co. 909 e ss. della L. 205/2017, modificando il D.Lgs. 127/2015, ha previsto, con decorrenza dal 1.1.2019, l'obbligo di fatturazione elettronica per la generalità delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, nonché nei confronti di privati consumatori. L'obbligo riguarda sia le operazioni effettuate verso soggetti passivi IVA sia le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori (ove soggette all'obbligo di fatturazione *ex art. 21 del DPR 633/72*).

1. DEFINIZIONE DI "FATTURA ELETTRONICA"

Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757 definisce la "fattura elettronica" come un documento informatico:

- emesso in formato strutturato XML (*eXtensible Markup Language*);
- conforme alle specifiche tecniche approvate dallo stesso provvedimento;
- trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI);
- recapitato dal SdI al soggetto ricevente.

Il *file* della fattura non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati. In mancanza di tali requisiti, la fattura si considera non emessa.

2. CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

In base a quanto disposto dal provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, la fattura elettronica riporta:

- gli elementi obbligatori di cui all'art. 21 o 21-*bis* del DPR 633/72 (a seconda che si tratti di una fattura ordinaria o semplificata), in quanto elementi fiscalmente rilevanti;
- le informazioni obbligatorie indicate nelle specifiche tecniche allegate allo stesso provvedimento;
- eventuali informazioni facoltative, previste dalle stesse specifiche tecniche, volte ad agevolare la gestione digitalizzata dei flussi di fatturazione.

3. DATI OBBLIGATORI AI FINI FISCALI

Ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72, la fattura ordinaria deve contenere i seguenti dati:

- data di emissione del documento;
- numero progressivo del documento;
- dati del cedente o prestatore (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome in caso di persona fisica, residenza o domicilio, numero di partita IVA, ed eventualmente i dati del rappresentante fiscale o della stabile organizzazione in Italia);

- dati del cessionario o committente (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome in caso di persona fisica, residenza o domicilio del soggetto, numero di partita IVA o codice fiscale, ed eventualmente i dati del rappresentante fiscale o della stabile organizzazione in Italia);
- natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione;
- corrispettivo e altri dati necessari alla determinazione della base imponibile;
- aliquota IVA;
- ammontare imponibile;
- ammontare dell'imposta;
- le specifiche indicazioni previste in caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;
- eventuale indicazione che la fattura è emessa da un terzo per conto del cedente o prestatore.

In caso di fattura semplificata, emessa ai sensi dell'art. 21-*bis* del DPR 633/72, è sufficiente che fra i dati del cessionario o committente sia indicata la partita IVA ovvero il codice fiscale di quest'ultimo.

4. DATI OBBLIGATORI PER LA TRASMISSIONE SUL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

All'interno del *file* fattura è necessario riportare le ulteriori informazioni obbligatorie previste dalle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, ancorché non previste dagli artt. 21 e 21-*bis* del DPR 633/72.

Fra queste si menzionano, a titolo esemplificativo, le informazioni riguardanti:

- il tipo di documento emesso (distinguendo tra fattura, parcella, autofattura, acconto o anticipo su fattura o parcella, nota di credito o nota di debito);
- il regime fiscale applicato dal cedente o prestatore (es. regime ordinario, regime forfetario, regime dell'editoria, IVA per cassa, ecc.);
- l'eventuale applicazione della ritenuta, dell'imposta di bollo e della cassa previdenziale;
- i dati del documento di trasporto emesso in caso di fatturazione differita;
- la natura dell'operazione ove l'imposta non sia indicata in fattura (operazione esclusa, esente, non imponibile, ecc.);
- l'identificativo fiscale del soggetto trasmittente;
- il numero progressivo attribuito dal soggetto trasmittente al *file* per l'invio al Sistema di Interscambio.

5. SOGGETTI ESONERATI

Alla luce delle modifiche apportate dall'art. 10 del DL 119/2018 all'art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015, sono espressamente esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica:

- i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011;

- i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014;
- le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime forfetario di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e che non hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi superiori a 65.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente; nel caso in cui abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, un importo superiore a 65.000,00 euro, tali soggetti sono tenuti ad assicurare che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

Quanto sopra premesso, si comunica il **Codice Destinatario (SDI)** della **Fondazione del Teatro Grande di Brescia** al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche per ciascuna fornitura/contratto in essere:

Codice Destinatario (SDI) KRRH6B9